

Novità fiscali del 10 marzo 2011: servizi del fisco nel 2010 ampliati; chiarimenti dal Welfare a tutto campo; proventi dei fondi immobiliari: regime fiscale per i non residenti; quote rosa: Commercialisti, salva una legge giusta e utile; cessioni di unità abitative in esenzione da IVA: approvato il documento dal CNDCEC

Pubblicato il 10 marzo 2011

servizi del fisco nel 2010 ampliati; chiarimenti dal Welfare a tutto campo; proventi dei fondi immobiliari: regime fiscale per i non residenti; quote rosa: Commercialisti, salva una legge giusta e utile; cessioni di unità abitative in esenzione da Iva: approvato il documento dal CNDCEC

Indice:

1) Servizi del fisco nel 2010 ampliati

2) Chiarimenti dal Welfare a tutto campo

3) Proventi dei fondi immobiliari: regime per i non residenti

4) Quote rosa: Commercialisti, salva una legge giusta e utile

5) Cessioni di unità abitative in esenzione da Iva: approvato il documento dal CNDCEC

1) Servizi del fisco nel 2010 ampliati

Nel 2010 più di 10 milioni di servizi erogati dall'Amministrazione finanziaria ai cittadini.

Ha superato i dieci milioni il totale dei servizi offerti ai cittadini nel 2010, attestandosi a quota 10.289.304, in crescita di quasi 400mila prestazioni sul 2009 e di ben oltre un milione negli ultimi tre anni.

Quello appena trascorso si è confermato come l'anno dell'assistenza ai contribuenti, con buoni risultati non solo sul versante dell'aiuto e delle informazioni a cittadini e imprese, ma soprattutto sul piano dei servizi resi direttamente in rete, con l'intento di semplificare la vita al contribuente e fornirgli un supporto costante nell'ottica di una sempre maggiore tax compliance.

Lo rende noto **l'Agenzia delle Entrate** con il **comunicato stampa n. 51 del 09 marzo 2011**.

Registrazione delle **locazioni sempre più via web**

Basta un click e l'affitto è registrato. Il vantaggio di questo neonato servizio offerto dall'Agenzia è sempre più percepito dai cittadini, come traspare dal numero crescente dei contratti di locazione registrati via web direttamente dal sito delle Entrate. Sono infatti 172.684 le locazioni registrate online, oltre duemila in più rispetto al 2009, che si fermava a quota 170.544.

In linea con gli anni precedenti i pagamenti telematici dei contratti d'affitto, riferiti per esempio ad annualità successive, risoluzioni, cessioni o proroghe.

Servizio Civis

Partenza sprint per Civis, il nuovo servizio di assistenza via web, che nel 2010 registra ben 271.404 richieste di "supporto" telematico da parte dei contribuenti.

Chiude l'anno scorso con successo, dunque, questo canale di consulenza e aiuto online che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di contribuenti e professionisti per dialogare in rete con il Fisco.

Pec

Segno più anche per il servizio di Posta elettronica certificata, che l'anno scorso è stato usato ben 14 mila volte per inviare agli uffici e-mail con valore legale, proprio come la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, stabilendo così un contatto rapido e diretto con l'Amministrazione finanziaria.

Effetto Comunica sulle partite Iva

Scende il numero di rilasci, variazioni e cessazioni delle partite Iva. Il dato, infatti, si dimezza in tre anni, calando da 797.458 nel 2008 a 371.123 nel 2010. Si tratta dell'effetto Comunica, il nuovo servizio per avviare le imprese "in un solo giorno", che l'anno scorso ha registrato un'impennata, segnando ben 569.945 rilasci, variazioni e cessazioni di partite Iva, contro le 8.525 del 2009.

Va di pari passo il calo graduale degli accessi ai nostri Uffici e canali telematici, visto l'incremento registrato presso le camere di Commercio, nell'area dedicata al registro imprese.

Sale anche l'assistenza del Fisco su comunicazioni e cartelle

Balzano a 1.884.967 gli interventi sulle comunicazioni e sulle cartelle di pagamento legate alle dichiarazioni fiscali, contro i 1.525.256 registrati nel 2009. Il dato in aumento è una conseguenza dell'accelerazione impressa dalle Entrate al calcolo dei tributi risultanti dalle dichiarazioni.

A questo proposito, le richieste di assistenza sono aumentate in misura minore rispetto al numero delle comunicazioni inviate ai cittadini.

Merito dei nuovi strumenti di “aiuto” ai contribuenti, Civis e la Pec, ma anche del lavoro di semplificazione delle lettere inviate, oggi più chiare e facili da capire.

C@m sempre più in linea

Corrono sempre più veloci le risposte date dai Centri di assistenza multicanale, con più di 68mila feedback forniti via e-mail e sms.

Sono infatti oltre 10mila le risposte fornite in più rispetto al 2009, utilizzando la rete.

Cresce anche il filo diretto al telefono con i contribuenti: gli operatori dei Cam e dei mini call center, infatti, l'anno scorso hanno risposto a più di 2 milioni di chiamate, circa 200mila in più rispetto al 2009.

Autorizzazioni e agevolazioni

Continua il trend positivo delle autorizzazioni e delle agevolazioni, che anche nel 2010 registrano una leggera crescita rispetto al 2009, attestandosi a quota 71.449.

Aumentano gli atti registrati e le successioni

Sale il numero delle registrazioni di atti e denunce di successione, che nel 2010 supera i tre milioni, registrando una leggera crescita rispetto al 2009.

2) Chiarimenti dal Welfare a tutto campo

Il Ministero del Lavoro ha fornito tanti chiarimenti:

Regime previdenziale dell'agrotecnico

Il Ministero del Lavoro, **nell'Interpello n. 9 del 8/3/2011**, ha fornito chiarimenti in merito al regime previdenziale applicabile alla figura professionale dell'agrotecnico laureato che svolga, oltre all'attività libero professionale, in via prevalente, un'altra attività di tipo autonomo.

Assodato che per l'attività di agrotecnico è obbligatoria l'iscrizione presso l'apposita gestione previdenziale costituita presso l'ENPAIA, in merito all'attività secondaria il Ministero ha precisato che si deve valutare il tipo di attività nel concreto esercitato: Se per l'esercizio dell'attività è prevista l'iscrizione presso l'apposito albo degli agrotecnici, l'obbligo contributivo sussiste nei confronti della gestione separata presso l'ENPAIA, mentre nel caso di attività diverse dalle precedenti vige l'obbligo di iscrizione presso la gestione separata dell'INPS.

La mobilità entra in studio

Il Ministero del lavoro, **nell'interpello n. 10/2011** in risposta ad alcuni quesiti del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che i dipendenti degli studi professionali possono:

- iscriversi nelle liste di mobilità se licenziati;
- usufruire dell'indennità di mobilità in deroga in presenza di anzianità lavorativa presso il medesimo studio di almeno dodici mesi di cui sei di lavoro effettivamente prestato.

Assunzioni di lavoratori in mobilità

Il Ministero del Lavoro, con **l'interpello n. 11 del 8/3/2011**, ha fornito chiarimenti sulla fruizione dei benefici contributivi previsti in caso di assunzione a termine, oppure in caso di immediata assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (rispettivamente ex art. 8, comma 2 e art. 25, comma 9, della Legge n. 223/1991).

In particolare, ha precisato che un datore di lavoro non può godere di entrambe le agevolazioni nei confronti di uno stesso lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato (anche se con contratto "di breve durata") e, successivamente, riassunto a tempo indeterminato.

Vista l'alternatività dei benefici, l'imprenditore deve scegliere preventivamente l'agevolazione di cui intende fruire.

Contratto con non residente

Il Ministero del Lavoro, con la risposta **all'interpello 12/2011**, ha chiarito che, nel caso di contratto di collaborazione a progetto con un lavoratore non residente, le parti possono accordarsi affinché il versamento dei contributi sia fatto dal collaboratore e non dal committente previa comunicazione all'ente competente (Inps in Italia o altro ente equivalente all'estero).

Co.co.co attività di spettacolo

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha chiesto un parere sul trattamento previdenziale dei collaboratori a progetto che operano nel mondo dello spettacolo con particolare riferimento agli assegni familiari.

In particolare, il Ministero del Lavoro, con **l'interpello n. 13 del 8/3/2011**, in merito al trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto, ha chiarito che:

- l'assicurazione previdenziale (IVS) è dovuta all'ENPALS, ed è equiparata tra lavoratori autonomi e subordinati;

- all'INPS sono dovute le contribuzioni minori, nello specifico solo la contribuzione per l'indennità economica di maternità trattandosi di artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione.

Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare il Ministero ha osservato che la Legge n. 449/1997, art. 59, comma 16, prevede tale tutela da parte dell'INPS esclusivamente *“per i lavoratori che non siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria”*.

Pertanto, conclude il Ministero:

“Da ciò consegue che la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare ai lavoratori assunti con contratto a progetto nel settore dello spettacolo rimane di competenza dell'ENPALS, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti”.

Regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di Assistenza sanitaria

Il Ministero del Lavoro, con risposta **all'interpello n. 14 del 8/3/2011**, ha fornito chiarimenti in materia di regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di Assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale.

In particolare è stato chiesto se sia possibile escludere tali somme dalla base imponibile contributiva, nel caso in cui siano versate ad una Cassa assistenziale non operante negli specifici ambiti di intervento definiti dal Decreto del Ministero della Salute al quale rinvia l'art. 51 del TUIR.

Il Ministero ha chiarito che i versamenti a tali Casse, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. f) del D.Lgs n. 314/1997 possono essere esclusi solamente dalla base imponibile ai fini previdenziali non anche dalla base imponibile ai fini fiscali, poiché l'art. 51, comma 2 del TUIR prevede esplicitamente che per godere dell'esenzione fiscale la Cassa di assistenza sanitaria deve operare negli specifici ambiti di intervento definiti dal Decreto del Ministero della Salute.

Attività intramuraria

Con **l'interpello n. 15 del 8/3/2011**, il Ministero ha fornito chiarimenti in relazione agli obblighi contributivi, nonché il rispetto della normativa sui tempi di lavoro, in riferimento all'attività intramuraria di personale non medico, già dipendente da strutture sanitarie.

Il Ministero a riguardo ha precisato che i compensi derivanti dalle predette prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato.

E' inoltre evidente la non applicabilità nell'ambito dell'attività intramuraria, delle limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 previste in riferimento alla attività di lavoro dipendente.

Rol, i contributi alla scadenza

Il Ministero del Lavoro, **con l'interpello n. 16/2011** in risposta ad alcuni quesiti del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, ha precisato che il mancato godimento o pagamento dei permessi rol (riduzione orario lavoro) e festività soppresse, entro le scadenze indicate dai contratti collettivi, non comporta alcuna sanzione, né penale né amministrativa, a carico delle imprese

3) Proventi dei fondi immobiliari: regime per i non residenti

E' stato modificato l'ambito soggettivo per l'esenzione. A tal fine sono arrivate le regole per i soggetti non residenti che percepiscono proventi da fondi immobiliari chiusi. Le indicazioni su come muoversi nel periodo transitorio e la mappa delle esenzioni sono, infatti, contenute nella **circolare 11/E emessa il 09 marzo 2011 dall'Agenzia delle Entrate**, che ha fornito i chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall'art. 32 del D.L. 78/2010.

Le Entrate hanno chiarito che il nuovo regime si applica ai non residenti per i proventi percepiti a partire dal 31 maggio 2010, a condizione che si riferiscano a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio dopo il 31 dicembre 2009.

Valgono, invece, le vecchie regole per i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2009, anche se percepiti successivamente al 31 maggio 2010.

L'Agenzia ha, quindi, fornito le indicazioni per il regime di non imponibilità, che si applica ai proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari percepiti da:

- fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio estero (se

istituiti in Paesi white list);

- enti o organismi internazionali (costituiti in base ad accordi internazionali riconosciuti in Italia);

- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Tutti questi soggetti per beneficiare del regime di non imponibilità devono autocertificare la propria residenza e il periodo di possesso delle quote.

Per tutti gli altri investitori esteri si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 20%, oppure, se residenti in Paesi dove è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale.

Vecchio regime

La normativa vigente prima del citato Decreto n. 78/2010 prevedeva la non imponibilità di tali redditi (art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001) per le seguenti categorie di soggetti "esteri":

- soggetti residenti nei Paesi che consentono lo scambio di informazioni fiscali;
- investitori istituzionali esteri costituiti nei Paesi white list;
- enti e organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Nuovo regime

Il nuovo regime ha, pertanto, modificato i soggetti che possono fruire dell'esenzione: Le ritenute non si applicano ai proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) esteri istituiti nei Paesi white list, da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

L'Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha individuato i fondi pensione e gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri (Oicr), che fruiscono del beneficio della non imponibilità, negli enti che presentano le stesse finalità di investimento di quelli italiani, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

In particolare, per fruire del regime di esenzione è necessario fornire un'autocertificazione della propria residenza e del periodo di possesso delle quote (C.M. 38/E/2004).

Mentre sui proventi dei fondi immobiliari percepiti dai soggetti non residenti diversi da quelli "esentati" si applica la ritenuta del 20% oppure la minore aliquota prevista per dalle varie convenzioni contro le doppie imposizioni.

In presenza di tale accordo i sostituti d'imposta devono acquisire:

- Una dichiarazione del non residente, contenente i propri dati, le condizioni dell'intesa e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile in base alla

convenzione;

- la certificazione della residenza del soggetto, da parte dell'autorità fiscale competente.

Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Da quando decorre il neo regime

E' stato ribadito che il nuovo regime tributario si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 31 maggio 2010, riferiti a periodi di attività di fondi iniziati dopo il 31 dicembre 2009, chiarendo che la parte dei proventi a cui si applica la vecchia disciplina (plafond) si determina come differenza tra il valore netto contabile del fondo al 31 dicembre 2009 e quello alla data di costituzione dello stesso, aumentato dei rimborsi e diminuito delle sottoscrizioni (differenza che va poi divisa per il numero delle quote risultanti al 31 dicembre 2009).

Semplificazione

Infine, riguardo all'individuazione dei proventi corrisposti a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010, per esigenze di semplificazione, l'Agenzia ritiene opportuno considerare prioritariamente distribuiti i proventi riferibili a periodi di attività antecedenti a tale data, fino a concorrenza del plafond rappresentato dall'incremento del valore netto del fondo determinato tra la data di costituzione dello stesso fondo ed il 31 dicembre 2009.

4) Quote rosa: Commercialisti, salva una legge giusta e utile

“Avremmo preferito che non fosse stata modificata la versione del disegno di legge approvata con votazione bipartisan dalla Camera, ma l'emendamento Germontani è una mediazione comunque accettabile rispetto al rischio concreto corso in queste settimane che saltasse tutto.

Oggi è stata salvata una legge giusta e utile ”.

E' il commento di Giulia Pusterla, consigliere nazionale dei commercialisti, alla notizia dell'approvazione in commissione Finanze del Senato dell'emendamento Germontani, che prevede le quote rosa a regime nei Cda a partire dal 2015, sul quale il Governo ha ritirato il parere negativo espresso ieri.

Secondo i commercialisti, il disegno di legge “anche con la maggiore gradualità ora introdotta rispetto alla versione iniziale, resta una grande opportunità per il ricambio della classe dirigente del Paese”.

“La fatica con la quale si è arrivati a questa soluzione di compromesso - afferma Pusterla - è l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che si incontrano in questo Paese ogni qual volta si provi a metter mano ad assetti consolidati e a rendite di posizione.

Ma l'enorme mobilitazione su questa vicenda ha dato i suoi frutti”.

“Questa legge - prosegue Pusterla - ci consentirà finalmente di uniformarci agli standard di presenza femminile nei Cda delle più avanzate democrazie europee.

Non si tratta di essere più o meno favorevoli alla logica delle quote, ma di avere la consapevolezza che in una situazione bloccata come quella italiana, meccanismi come quelli che saranno introdotti da questa legge sono ormai inevitabili.

Senza contare che - conclude - come dimostrato anche da una recente ricerca del Cerved, oltre che dalla nostra diretta esperienza sul campo, l'apporto di competenze e professionalità garantito dalle donne è spesso all'origine di migliori performance aziendali ”.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 9 marzo 2011)

5) Cessioni di unità abitative in esenzione da Iva: approvato il documento dal CNDCEC

La nota informativa n. 18 del 09 marzo 2011 emessa dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, ha ufficializzato l'avvenuta approvazione, nella seduta del 02 marzo scorso, del documento **"Cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e pro rata generale"** elaborato dalla Commissione Iva ed altre imposte indirette.

Vincenzo D'Andò

